

**PROTOCOLLO PER L'ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

tra

Agenzia per l'Italia Digitale, ente pubblico non economico - istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 - codice fiscale 97735020584, con sede in Roma, Viale Marx, 43, in persona del Direttore generale, ing. Agostino Ragosa, legale rappresentante (di seguito, l'“**Agenzia**”)

e

Regione Emilia-Romagna, con sede in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna ,
codice fiscale 80062590379 , in persona del Direttore generale,
Dott. Lorenzo Broccoli (di seguito, “**Amministrazione**”)

e

Lepida SpA, con sede in Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna ,
codice fiscale 02770891204 , in persona del Direttore generale,
Prof. Ing. Gianluca Mazzini (di seguito “**Intermediario tecnologico**”)
di seguito denominate congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO CHE IL PRESENTE PROTOCOLLO OPERA NEL RISPETTO

- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, il “Codice”);
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del Codice;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell'articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di protocolli di sperimentazione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti-SPC;
- della determinazione commissariale n. 146/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione delle “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;

VISTO CHE

- a) il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 2, conferisce all'Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

b) a tal fine l'Agenzia:

- contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
- detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
- assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
- supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie;

c) il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l'Agenda digitale europea;

d) l'articolo 5, comma 1, del Codice dispone che *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*

e) l'articolo 5, comma 1, lettera b), del Codice dispone che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, *“Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane SpA dei fondi connessi alle operazioni sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e*

Poste Italiane SpA stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71”;

f) l'articolo 5, comma 4, del Codice dispone che *“L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo”;*

g) l'articolo 81, comma 2bis, del Codice dispone che *“Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”;*

h) l'articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato”;*

i) con la Legge Regionale n. 11/2004 la Regione Emilia-Romagna si è posta specifici obiettivi, quali la realizzazione ed attivazione della rete telematica, la semplificazione e l'ampliamento dei servizi integrati, il miglioramento dell'efficienza, l'economicità di gestione, la valorizzazione del patrimonio composto dai dati pubblici, l'interoperabilità, l'accessibilità, la sicurezza e la standardizzazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e l'e-inclusion;

j) la Legge Regionale n. 11/2004 inoltre definisce compiutamente quella che è stata chiamata “Community Network Emilia-Romagna” (CN-ER), la comunità formale partecipata da tutti gli enti locali della Regione che ha lo scopo di “fare sistema” tra gli enti locali, garantendo il fondamentale principio di equità fra i territori, valorizzando le singole vocazioni, abilitando il lavoro cooperativo, nonché sostenendo e consolidando la rete degli operatori delle pubbliche amministrazioni;

k) proprio in virtù della Legge Regionale n. 11/2004, ai sensi della quale la Regione Emilia-Romagna necessitava di una società in-house per la gestione e lo sviluppo della rete a banda larga delle PA regionale (Lepida), della rete radio per le emergenze (R3) e dei servizi comuni agli enti, è nata Lepida SpA, quale società partecipata dalla Regione, dalla totalità dei Comuni (348), da tutte le Province (9) e da tutte le ASL, nonché da alcune Università e altri enti territoriali, per un totale di 412 soci, quale soggetto attuatore delle strategie e delle politiche in materia di società dell'informazione;

CONSIDERATO CHE

l) è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:

- avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la causale relativa a ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata ovvero le contabilità speciali interessate;
 - fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
- m) sulla base dei compiti definiti dalla norme di cui alle precedenti lettera g) e lettera h), anche ai fini di generare economie di scala per le pubbliche amministrazioni e facilitare gli adempimenti della normativa, risulta utile e necessario collegare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati alle piattaforme di pagamento che si realizzeranno sul territorio nazionale;
- n) Lepida SpA rappresenta la struttura operativa a cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato, attraverso contratto di servizio, la realizzazione e la gestione delle reti e delle piattaforme abilitanti per la realizzazione dell'e-government su tutto il territorio regionale;
- o) in adempimento della programmazione regionale avente ad oggetto reti e servizi (PiTER), la Regione Emilia-Romagna ha affidato a Lepida SpA la realizzazione della piattaforma PayER abilitante il pagamento on-line dei servizi della PA regionale, ad oggi, in uso da parte di una molteplicità di enti locali della Regione Emilia-Romagna, in virtù di specifici contratti;
- p) le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

Tutto quanto premesso visto e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Protocollo si intende per:
- a) **Amministrazioni Pubbliche**: le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2 del Codice;
 - b) **Nodo dei Pagamenti-SPC**: la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra l'Amministrazione e/o le Amministrazioni aderenti e i Prestatori Convenzionati messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dell'articolo 81, comma 2bis, del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice;
 - c) **Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC**: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore Abilitato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC, così come descritti nelle Linee guida e nei relativi allegati;
 - d) **Protocollo**: il presente atto che regola, le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni aderenti, ivi inclusa l'Amministrazione;
 - e) **Amministrazione/i aderente/i**: le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Intermediario tecnologico che sottoscrive il Protocollo, al fine di aderire al sistema dei pagamenti telematici attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC e nel rispetto del Protocollo;
 - f) **Piattaforma Territoriale dei Pagamenti (PTP)**: sistema di pagamento online, gestito

dall'Intermediario tecnologico, rivolto agli Utenti privati, avente l'obiettivo di rendere disponibile un servizio di pagamento in favore delle Amministrazioni aderenti, che attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC garantisce il riversamento dei pagamenti sul conto corrente della banca tesoriera e/o cassiera della singola Amministrazione aderente;

g) **Prestatore Abilitato:** il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114-sexies del TUB, veicolando i relativi flussi attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC in quanto aderente al sistema in seguito alla sottoscrizione di apposito accordo di servizio con l'Agenzia;

h) **Intermediario tecnologico:** la società Lepida SpA che, utilizzando la piattaforma territoriale dei pagamenti e nel pieno rispetto degli standard tecnici definiti dalla Linee guida, accede al Nodo dei Pagamenti-SPC e gestisce per suo conto i servizi di front-office offerti all'utente privato, nonché tutte le funzionalità di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC per conto delle Amministrazioni aderenti che offrono il servizio nel loro territorio;

i) **PEC:** posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

j) **Referente dei servizi:** la persona nominata dall'Intermediario tecnologico e dall'Amministrazione quale referente e responsabile del Protocollo nei confronti dell'Agenzia;

k) **Referente Agenzia:** la persona nominata dall'Agenzia quale Referente del Protocollo nei confronti dell'Intermediario tecnologico e delle Amministrazioni aderenti, ivi inclusa l'Amministrazione;

l) **Utente privato:** cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore Abilitato per effettuare un pagamento a favore di un'Amministrazione aderente;

m) **Linee guida:** il provvedimento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" unitamente ai relativi allegati emanato dall'Agenzia e inerente le regole e le specifiche attuative per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Articolo 2

(Premesse, Considerato e Allegati)

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo, così come formano parte integrante e sostanziale dello stesso le Linee guida e i relativi allegati, e precisamente:

Allegato A - "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione";

Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC";

2. Le espressioni riportate nei documenti appena citati hanno il significato per ognuna di esse

specificato negli stessi documenti, salvo che il contesto delle singole clausole del Protocollo disponga diversamente.

3. L'Intermediario tecnologico, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, rimane estraneo a tutto quanto concerne l'erogazione del servizio di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento di volta in volta selezionato dall'Utente privato tra i Prestatori Abilitati ai fini della richiesta dell'ordine di pagamento per l'esecuzione della relativa operazione di pagamento in favore dell'amministrazione beneficiaria del pagamento stesso.

Articolo 3

(Oggetto del Protocollo)

1. Oggetto del Protocollo è l'adesione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC da parte della società Lepida SpA, in qualità di Intermediario tecnologico e tramite la Piattaforma Territoriale dei Pagamenti (PTP), al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute alle Amministrazioni aderenti, attraverso i servizi di pagamento erogati dai Prestatori Convenzionati, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 5 del Codice e nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida.

2. È inoltre oggetto del Protocollo l'adesione al sistema nazionale dei pagamenti, in qualità di Amministrazioni beneficiarie dei pagamenti telematici, da parte:

- a. di Regione Emilia-Romagna, per il tramite della PTP, in quanto sottoscrittore del presente atto;
- b. delle Amministrazioni aderenti, per il tramite della PTP, previa sottoscrizione di apposito contratto con Lepida SpA.

3. Le procedure di cui al comma 1 saranno rese disponibili agli utenti del servizio, inizialmente a livello sperimentale e in seguito in via definitiva e a regime per tutta la durata del Protocollo.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. La società Lepida SpA si fa carico delle attività di test preliminari e strumentali all'adesione al sistema dei pagamenti offerto dal Nodo dei Pagamenti-SPC, nella qualità di Intermediario tecnologico per le Amministrazioni aderenti. Resta esclusa ogni responsabilità dell'Intermediario tecnologico, nella sua funzione di operatore per l'intermediazione tecnologica, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati.

2. Le Parti si impegnano ad avviare la fase preliminare di test di cui al comma precedente entro e non oltre 60 (sessanta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo.

3. L'Intermediario tecnologico, in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, si impegna a realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra l'Intermediario tecnologico e le Amministrazioni aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo scambio dei flussi tra l'Intermediario tecnologico e i Prestatori Convenzionati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida.

4. Gli oneri per l'attivazione e l'adesione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
5. Con la sottoscrizione del Protocollo, l'Amministrazione e l'Intermediario tecnologico, unitamente o disgiuntamente tra di loro, si impegnano, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione da parte delle amministrazioni a loro facenti capo o comunque collegate, nonché ad ogni altro ente pubblico che possa assegnare all'Intermediario tecnologico il ruolo di operatore per l'intermediazione tecnologica nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti.
6. L'Intermediario tecnologico mette a disposizione l'infrastruttura tecnologica di connessione tra l'Agenzia e le Amministrazioni aderenti senza oneri a carico dell'Agenzia e previa verifica in capo alle Amministrazioni aderenti del possesso di tutti i requisiti richiesti nell'Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".
7. L'Intermediario tecnologico si obbliga a comunicare periodicamente all'Agenzia, attraverso i processi e le procedure che verranno da quest'ultima determinate, l'elenco delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Intermediario tecnologico per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.
8. Al riguardo, l'Intermediario tecnologico si obbliga, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 3, comma 2, lett. b), ad inserire nell'atto e/o successiva lettera sottoscritto tra l'Intermediario tecnologico e l'Amministrazione aderente per l'intermediazione tecnologica operata dall'Intermediario tecnologico ai fini dell'adesione al sistema dei pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, le seguenti informazioni, e segnatamente:
 - anagrafica, sede, codice fiscale e/o partita IVA, nominativo del rappresentante legale p.t., dell'Amministrazione aderente;
 - coordinate bancarie dei conti correnti da accreditare dell'Amministrazione aderente, ivi incluso l'IBAN di riferimento;
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare del soggetto indicato dall'Amministrazione come Referente dei pagamenti, nonché telefono, fax e indirizzo postale dell'Ufficio di appartenenza del Referente dei pagamenti.
9. Per le attività svolte nell'ambito del Protocollo nulla è dovuto dall'Agenzia ai Prestatori Convenzionati che, se del caso, saranno remunerati sulla base di accordi commerciali con l'Utente privato.
10. L'Intermediario tecnologico, espone all'Utente privato i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione di pagamento in coerenza alle informazioni fornite al Nodo dei Pagamenti-SPC dai Prestatori Convenzionati.

Articolo 5
(Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo ha durata 3 anni a partire dalla sua sottoscrizione, rinnovabile nel tempo per ulteriori 3 anni ad ogni successiva scadenza, senza necessità di alcun accordo in merito tra le Parti e fermo restando quanto stabilito ai commi che seguono.
2. La sottoscrizione del Protocollo comporta l'adesione nel tempo dell'Amministrazione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC parimenti alla partecipazione dell'Intermediario tecnologico, fermo restando comunque in capo a quest'ultimo, l'obbligo di comunicare periodicamente all'Agenzia, attraverso i processi e le procedure che verranno da quest'ultima determinate, l'elenco delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Intermediario tecnologico per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.
3. Laddove, durante l'efficacia del presente Protocollo, ivi incluso l'eventuale periodo di rinnovo, le Linee guida emanate dall'Agenzia dovessero essere modificate e/o integrate, le Parti concordano, sin da ora, che le disposizioni contenute nelle Linee guida, come da ultimo modificate e/o integrate, risulteranno anche ex art. 1339 c.c. inserite nel presente Protocollo, altresì in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza necessità alcun ulteriore consenso tra le Parti.
4. Durante la vigenza del Protocollo, l'Agenzia e l'Intermediario tecnologico si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC all'indirizzo di cui all'articolo 9 del presente Protocollo, con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Articolo 6
(Trasparenza)

1. L'articolo 8 dell'accordo di servizio in appendice all'Allegato B delle Linee guida prevede che il Prestatore Abilitato renda noto all'Utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione, prima della richiesta dell'operazione stessa.
2. L'Intermediario tecnologico, attraverso la PTP, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, deve rendere noto all'Utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per eseguire tale operazione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia.

Articolo 7
(Implementazioni tecnologiche e procedurali)

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l'impianto tecnologico conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia ed il Referente dei servizi.
2. L'Intermediario tecnologico, in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, e l'Agenzia adeguano le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma che precede.

Articolo 8

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente Agenzia, Referente dei servizi per l'Intermediario tecnologico e per l'Amministrazione) quale referente e responsabile del Protocollo nei confronti della controparte, alla quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dal Protocollo e dai suoi allegati.
2. Il Referente dei servizi dell'intermediario tecnologico, in collegato a quanto disposto all'articolo 3, comma 2, lett. a) e b), esegue ogni comunicazione all'Agenzia inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, così come elencato all'articolo 4, comma 8, necessari all'attivazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire, nelle modalità e nelle forme indicate al medesimo art 4, comma 7.
3. Ogni altra comunicazione fra le parti , sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it

Amministrazione: DOR@postacert.regione.emilia-romagna.it

Intermediario tecnologico: segreteria@pec.lepida.it

Articolo 9

(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso.
2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Protocollo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Protocollo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del Protocollo, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
3. Tutto quanto non previsto dal Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati sensibili.

Articolo 11

(Disposizioni generali)

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Articolo 12

(Clausola fiscale)

1. Il Protocollo è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Roma, _____

per l'Amministrazione

per l'Intermediario tecnologico

per l'Agenzia per l'Italia Digitale